



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO COMUNICAZIONI E TRASPORTI

Prot. n. 117-S036

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 103 DI DATA 28 Luglio 2008

OGGETTO:

L.P. 9/2001, art. 23, comma 1, lettera d) e art. 31, comma 2 e comma 3 - Deroga al divieto di pesca per alcuni tratti di banchine, moli e pontili pubblici del lago di Garda trentino.

Vista la nota del Comune di Riva del Garda protocollo n. 2008025189, pervenuta il 15 luglio 2008 al protocollo n. 5088, con la quale, a seguito dell'incontro tenutosi in data 10 luglio 2008 presso la sede del Servizio Comunicazioni e Trasporti, alla presenza del Dirigente del Servizio stesso, dell'Assessore competente del Comune di Riva del Garda, del Presidente dell'Associazione Pescatori Basso Sarca, del Segretario dell'Associazione Amici della Tirlindana e del Funzionario competente del Servizio provinciale Foreste e Fauna, è stata proposta la possibilità di esercitare la pesca sportiva da terra per alcuni tratti fronte lago di banchine, moli e pontili pubblici di norma soggetti a divieto di pesca ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera d) della Legge Provinciale 15 novembre 2001, n. 9, fermo restando il divieto di pesca all'interno dei porti e nei punti di attracco delle unità nautiche;

visto che il Comune di Riva del Garda, con la nota sopra menzionata, ha richiesto la deroga al divieto di pesca per i seguenti tratti:

1. tratto di banchina prospiciente la centrale Enel fino alla "Casa Rossa" (escluso attracco Navigarda);
2. tratto di banchina e di molo esterno al Broglio;
3. tratto di banchina esterno al Parco della Rocca;
4. molo Fraglia della Vela, parte esterna fronte lago;
5. tratto di banchina e scogliera dai Giardini all'Italiana, presso Parco Lido, fino a Punta Lido, escluso gelateria, attracco Navigarda e porticciolo pedalò;
6. molo Porto S. Nicolò, parte esterna fronte lago, esclusa area riservata ai sub;

visto che nella predetta nota il Comune di Riva del Garda ha anche richiesto, per le aree riservate alla balneazione comprese nel tratto da Punta Lido al porto San Nicolò, il divieto di pesca sportiva da terra, nel periodo da giugno a settembre, dalle ore 09.00 alle ore 18.00;

ciò premesso;

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 23, comma 1, lettera d) della Legge Provinciale 15 novembre 2001, n. 9;
- visto l'art. 31, comma 2 della Legge Provinciale 15 novembre 2001, n. 9;
- visto l'art. 39 della Legge Provinciale 9 luglio 1993, n. 16;
- visto l'art. 3 del D.P.R. 28 giugno 1949, n. 631;


DETERMINA

- 1) di stabilire la deroga al divieto dell'esercizio della pesca sportiva sulle banchine, moli e pontili pubblici del lago di Garda trentino, ai sensi dell'art. 31, comma 2 della Legge Provinciale 15 novembre 2001, n. 9, limitatamente ai tratti fronte lago in corrispondenza delle banchine, moli e pontili indicati sulla cartografia allegata alla presente determinazione;
- 2) i pescatori dilettanti non potranno esercitare la pesca all'interno delle attuali e future aree destinate all'ormeggio di natanti, imbarcazioni e navi;
- 3) i pescatori dilettanti non potranno esercitare la pesca all'interno dell'area dello scivolo della Fraglia della Vela Riva e dell'area di ormeggio pedalò a Punta Lido nonché ad una distanza inferiore di dieci metri dalle predette aree;
- 4) i pescatori dilettanti non potranno lanciare l'esca o altro materiale da pesca all'interno dell'area riservata alle attività subacquee antistante il Forte S. Nicolò e per una fascia di rispetto di venti metri dell'area stessa;

- 5) i pescatori dilettanti non potranno arrecare alcun disturbo o danni alle unità nautiche in navigazione e in ormeggio, ai passanti ed agli altri utilizzatori delle banchine, moli e pontili pubblici del lago di Garda trentino;
- 6) di consentire, sulla base delle richieste del Comune di Riva del Garda, la pesca sportiva da terra all'interno delle aree riservate a balneazione ubicate sul comune stesso, nel periodo da giugno a settembre, dalle ore 18.00 alle ore 09.00 e negli altri mesi dell'anno dalle ore 00.00 alle ore 24.00; in ogni caso i pescatori non potranno arrecare alcun disturbo o danni agli altri utilizzatori del lago;
- 7) il Comune di Riva del Garda è incaricato di rendere pubblico il presente provvedimento e di darne la più ampia informazione.

FB


IL DIRIGENTE
Roberto Andreatta




Costituiscono parte integrante del presente atto:

1 n. 1 cartografia

IL DIRIGENTE
ROBERTO ANDREATTA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Roberto Andreatta', is written over the printed name. The signature is fluid and cursive, with a long vertical stroke on the left side.



Provincia Autonoma di Trento – Servizio Comunicazioni e Trasporti

Cartografia allegata alla Determinazione del Dirigente n. di data

SCALA 1:6.666

..... TRATTI DI BANCHINE, PONTILI E MOLLI PUBBLICI SOGGETTI A DEROGA DI DIVIETO DI PESCA